

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 13)****ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 44.**

*(Modifica all'articolo 18 della legge  
29 dicembre 1993, n. 580).*

1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: « nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ».

2. Le disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 14)****ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 45.**

*(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari).*

1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario) »;

*b)* all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: « è sottoscritta dal trattario » sono inserite le seguenti: « ; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale »;

*c)* all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

« 7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente ».

2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, nel primo periodo, le parole: « Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti »; nel secondo periodo, le parole: « il presidente » sono sostituite dalle seguenti: « il responsabile dirigente dell'ufficio protesti »;

*b)* al comma 4, le parole: « del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « del responsabile dirigente dell'ufficio protesti ».

3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: « dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti ».

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 15)****ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 46.**

*(Fondi rotativi).*

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le

finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di *venture capital* nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 16)**

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 22.**

*(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).*

1. L'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

« ART. 12-*bis*. – 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.

2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle con-

dizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo *fax* o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata ».

2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.

3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-*bis* della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 22.**

*(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).*

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 5.** (ex 22. 1., 22. 3. e 22. 10.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Boato.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 7.** (ex 22. 3). Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*22. 8.** (ex 22. 10). Fistarol, Lettieri, Verneti, Ruggeri, Ruta, Fioroni, Stradiotto, Potenza.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sopprimere il comma 2.*

**\* 22. 20** (ex 22. 1) Polledri, Pagliarini, Martinelli.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Al fine di individuare i criteri per stabilire il premio da applicare agli assicurati inseriti nella classe di massimo sconto nell'ultimo biennio, si deve fare riferimento alla media dei premi e delle province con tariffa più bassa.

2-bis. L'ISVAP fissa ogni anno, sulla base del criterio di cui al comma 2, il premio per le tariffe degli assicurati che rientrano nella categoria più meritevole.

**22. 3.** (ex 22. 16) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 2, sostituire le parole: sono uniformi sull'intero territorio nazionale con le seguenti: sono uniformati sull'intero territorio nazionale al premio più basso.*

**22. 9.** (ex 22. 4.) Nieddu, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata dal Ministero delle Attività produttive che acquisisce mensilmente i prezzi delle tariffe dei premi assicurativi e delle condizioni di polizza al fine di creare

un'apposita sezione nel proprio sito Internet in cui risultino evidenziate le condizioni contrattuali offerte da ciascun soggetto in relazioni a polizze per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.

**22. 10** (ex 22. 11.) Boccia, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole: La pubblicità aggiungere le seguenti delle tariffe,.*

**22. 11.** (ex 22. 5) Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, dopo le parole: presso ogni punto di vendita dell'impresa, aggiungere le seguenti: attraverso opuscoli disponibili, consultabili, asportabili ed aggiornati,.*

**22. 12.** (ex 22. 6.) Nieddu, Verneti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.*

**\*22. 13** (ex 22. 7.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo il proprio profilo personalizzato di assicurato.*

**\*22. 14.** (ex 22. 12). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, sopprimere le parole: almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.*

**22. 15.** (ex 22. 8). Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:* In mancanza di preventiva comunicazione all'assicurato di aumenti di tariffa, superiori al tetto di inflazione programmata, l'assicurato può recedere dal contratto senza ottemperare alle disposizioni di cui al precedente periodo.

**22. 4.** (ex 22. 17.) Alfonso Gianni.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA hanno l'obbligo di tariffare esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che voglia gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività, risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale potranno avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri in cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

*5-ter.* Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, deve essere fatto ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

*5-quater.* Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto che si sottoscrive si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare, prima della stipula di un contratto RCA, all'utente una nota sintetica e chiara sul contenuto. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

*5-quinquies.* L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento ai premi netti incassati, ai caricamenti, al numero delle polizze emesse, ai sinistri di generazione ed alle riserve accantonate rispetto a questi, al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve, al numero di sinistri liquidati.

**22. 16.** (ex 22. 13). Verneti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.

*Al comma 1, capoverso ART. 12-bis, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le imprese di assicurazione che gestiscono il ramo RCA, hanno l'obbligo di effettuare la tariffazione esclusivamente rispetto ai territori in cui siano presenti sia con strutture di vendita che con strutture di interfaccia informativi e di liquidazione dei sinistri in gestione diretta. È fatto obbligo all'impresa di assicurazione che intenda gestire il ramo RCA di assicurare una copertura territoriale non inferiore ai due terzi della popolazione stabilmente residente nel paese. Le imprese di assicurazione che, sulla base di detta operatività risultino presenti con strutture in gestione diretta sull'intero territorio nazionale possono avvalersi, relativamente ad un terzo delle strutture gestite, di centri di cogestione con altre imprese appartenenti alla stessa fascia di diffusione sul territorio.

*5-ter.* Al fine di permettere alla più vasta platea di utenti di usufruire delle differenze tariffarie e di garanzia offerte dalle imprese di assicurazione ed in previsione del recepimento della normativa europea sulla commercializzazione dei servizi e dei prodotti, è consentito il ricorso alla pluralità di mandato per gli agenti di assicurazione.

*5-quater.* Al fine di permettere una rapida e chiara visione del prodotto da sottoscrivere, si fa obbligo alle imprese di assicurazione di consegnare all'utente, prima della stipula di un contratto RCA, una nota sintetica e chiara sul contenuto

del prodotto medesimo. Tale nota non sostituisce il libretto esplicativo delle garanzie da consegnarsi all'atto del perfezionamento del contratto ma lo integra ed accompagna.

5-*quinquies*. L'ISVAP rende noti annualmente i dati relativi ai risultati tecnici e di portafoglio delle singole imprese suddivisi per categoria di rischio e con particolare riferimento:

a) ai premi netti incassati, ai carichi, al numero delle polizze emesse;

b) ai sinistri di generazione ed alle relative riserve accantonate;

c) al numero di sinistri complessivo ed alle relative riserve;

d) al numero di sinistri liquidati.

**22. 17.** (ex 22. 9). Gambini, Verneti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Fistarol, Ruggeri.

**(A.C. 2031-bis-B – Sezione 17)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

vista l'importante rilevanza della valenza delle attività lavorative dei detenuti e degli ex detenuti del nostro sistema carcerario, nel loro processo di recupero e reinserimento;

vista la fabbricazione di prodotti della ceramica spesso di altissimo livello artistico e qualitativo, ad opera di detenuti ed ex detenuti;

nel rispetto delle procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, di attuazione della « tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità » e del relativo ottenimento del diritto di apporre i marchi « ceramica artistica e tradizionale » e « ceramiche di qualità » sulle produzioni ceramiche,

impegna il Governo

ad operare per agevolare le imprese costituite in forma individuale o in forma societaria, con prevalenza di lavoratori creativi e manuali in veste di detenuti e/o ex detenuti, riservando ad esse una quota percentuale significativa dei finanziamenti in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, da quantificare in fase di determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse, di cui alla presente legge, spettante al ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale ceramico.

9/2031-bis-B/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

nell'A.C. 2031-bis-B, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, all'articolo 35 (*Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica*) si prevede tra l'altro che « hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria (...) i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue »;

il distacco dei carichi in tempo reale consente l'alleggerimento delle congestioni sulle linee elettriche (in specie di interconnessione con l'estero), e, quindi, un migliore utilizzo delle linee stesse con conseguenti economie nei costi complessivi dell'energia;

l'attuazione del distacco in media tensione, oltre che in alta tensione, incrementa le porzioni di rete interessate e, pertanto, sono maggiori le conseguenti riduzioni dei costi complessivi, oltre a consentire una migliore utilizzazione delle linee stesse,

impegna il Governo

ad operare affinché venga assegnata la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee elettriche di interconnessione con l'estero in via prioritaria ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ricomprendendo il distacco dei carichi alimentati in AT (alta tensione) ed in MT (media tensione) se dotati di sistemi di continuità.

9/2031-*bis*-B/2. Zanetta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8, comma 6, del disegno di legge in esame novella il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

tale disposizione risponde alla finalità di favorire l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

a tal fine si prevede il versamento di 15 milioni di euro alla sezione del Fondo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge n. 46 del 1982, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge n. 449 del 1997;

con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno determinate le modalità e i criteri per l'accesso alla predetta sezione del Fondo,

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, in modo tale da consentire alle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di acquisire prodotti tecnologicamente avanzati anche attraverso la più ampia competizione possibile tra le aziende produttrici e distributrici nel settore dell'informatica e dell'elettronica di consumo, con particolare riferi-

mento alle aziende che producono e distribuiscono apparecchi misuratori fiscali.

9/2031-*bis*-B/3. D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

La Camera,

premesso che:

il capo III del provvedimento reca norme volte a contrastare gli effetti inflattivi provocati dagli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, verificatisi a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo;

attraverso tali disposizioni si intende avviare un processo volto ad incidere sui diversi fattori di costo che in questi ultimi anni hanno determinato i progressivi aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli;

in particolare il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, prevede l'uniformità sull'intero territorio nazionale dei premi praticati dalle imprese di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio, al fine di evitare una penalizzazione per i cittadini residenti in zone ad elevata sinistrosità;

la disposizione richiamata, ispirata a finalità comprensibili e condivisibili, rischia peraltro di determinare, nella sua applicazione concreta, effetti potenzialmente iniqui sotto l'aspetto della distribuzione del fabbisogno tariffario tra le varie categorie di rischio, in quanto potrebbe determinare una sorta di mutualità trasversale, significativamente penalizzante per vaste categorie di assicurati in tutte le zone del Paese;

tale disposizione, inoltre, potrebbe comportare problemi di compatibilità comunitaria in relazione alla direttiva 92/49/CE, con particolare riferimento alla parte in cui tale direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri, nell'ambito delle

disposizioni in materia di accesso e di condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, di non applicare disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze e delle tariffe,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo III del provvedimento in esame, ed in particolare dal comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* della legge n. 990 del 1969, e ad adottare le opportune, conseguenti iniziative, al fine di evitare che possano determinarsi conseguenze sostanzialmente in contrasto con l'obiettivo di combattere i fenomeni inflattivi registrati nel settore delle tariffe RC auto.

9/2031-*bis*-B/4. Gastaldi, Cozzi.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del processo di liberalizzazione dei mercati, la destinazione efficiente della capacità di importazione di energia elettrica in Italia riveste un'importanza strategica, sia per ottenere un adeguato grado di sicurezza degli approvvigionamenti di un quadro di consumi in aumento, sia per poter soddisfare le esigenze di difesa della competitività delle imprese italiane, penalizzate da prezzi nazionali dell'energia molti superiori a quelli praticati negli altri Paesi europei;

con la disposizione approvata dal Parlamento all'articolo 35 del presente disegno di legge, si dispone che, ferme restando le assegnazioni già effettuate per contratti esistenti o per le forniture al mercato vincolato, abbiano diritto ad un'assegnazione prioritaria, nell'assegnazione annuale delle capacità di *import*, alcune tipologie di clienti idonei, sulla base delle caratteristiche di utilizzazione della capacità di trasporto attribuita;

il Parlamento ha già impegnato il Governo ad accelerare l'apertura del mercato e ad operare in modo da aumentare il grado di diversificazione dell'offerta di energia elettrica e riconoscere la qualifica di cliente idoneo ad una più ampia platea di piccole e medie imprese;

si riconosce l'esigenza di inquadrare ed interpretare la previsione dell'articolo 35 in maniera armonizzata con le linee di politica industriale e di politica energetica nazionale ed europea, al fine di agevolarne l'applicazione e valorizzarne la stessa efficacia in termini di apertura del mercato elettrico,

impegna il Governo

a tenere conto, ai fini della determinazione della capacità assegnabile, delle assegnazioni attualmente esistenti, limitatamente alla durata già prevista ed ai diritti già acquisiti dai clienti interessati,

a prevedere che le esenzioni previste al comma 2 del medesimo articolo 35 siano riferibili esclusivamente ai contratti di fornitura stipulati in esecuzione delle assegnazioni prioritarie di cui al comma 1, ferma restando la previsione dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 790, per gli altri contratti di fornitura stipulati dalle medesime categorie di clienti idonei.

9/2031-*bis*-B/5. Saglia, D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

La Camera,

premesso che:

l'attuale formulazione dell'articolo 35 (*Disposizioni in materia di importazioni e fornitura di energia elettrica*):

a) non garantisce la sicurezza del sistema elettrico nazionale, essendo venuta meno la condizione della interrompibilità istantanea;

b) lede le esigenze di competitività delle aziende effettivamente energivore;

c) configura un'alterazione delle regole del mercato a vantaggio degli intermediari/commercianti di energia,

impegna il Governo

a prevedere che l'energia di cui all'articolo 35, per bande di capacità non inferiori a 10MW, da assegnare in via prioritaria nel caso di capacità di trasporto insufficiente rispetto alla domanda, abbia le caratteristiche della interrompibilità istantanea, sia per la destinazione ai clienti idonei direttamente connessi alla rete di distribuzione nazionale, sia per quelli che assicurino il completo utilizzo della capacità per almeno l'80 per cento delle ore annue.

9/2031-*bis*-B/6. Micheli, Agostini, Sereni, Giulietti, Stramaccioni.

La Camera,

premesso che:

il capo III reca « Disposizioni in materia di RC auto » e interviene innovando profondamente la materia;

nella versione originaria del provvedimento esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura era contenuta una norma (ex articolo 12) che, modificando l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, disponeva che qualora il danneggiato avesse promosso l'azione legale prima di ricevere l'offerta dell'assicuratore non avrebbe avuto diritto al rimborso delle spese professionali (fatte salve quelle mediche);

tali spese, che vengono rimborsate al danneggiato dalla compagnia assicuratrice, oltre che da considerarsi superflue, in quanto sostenute prima della scadenza del termine previsto per il risarcimento, contribuiscono a far lievitare il costo della polizza;

da un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze nel corso della XIII Legislatura è emerso che l'aumento delle tariffe RC auto è dovuto, fra l'altro, all'aumento del contenzioso e delle conseguenti spese professionali;

il mantenimento di tale norma avrebbe risposto alla finalità generale, richiamata anche nella relazione introduttiva, di contrasto agli effetti inflattivi provocati dagli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché la definizione dei sinistri, specie se di lieve entità, avvenga in maniera quanto più celere possibile, al fine di eliminare spese difficilmente giustificabili che producono inutili e costosi rincari delle polizze, attraverso un successivo intervento normativo che elimini il diritto al rimborso delle spese professionali sostenute per l'azione di risarcimento anteriormente alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'offerta stessa.

9/2031-*bis*-B/7. Fontanini, Martinelli, Poledri, Lazzari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 22, comma 1, del disegno di legge, diretto a sostituire l'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, prevede al comma 2 di detto articolo che « i premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale »;

tale disposizione solo apparentemente verrebbe incontro ad esigenze di uguaglianza tra cittadini, mentre realizzerebbe di fatto gravi ingiustizie tra gli assicurati RC auto che circolano in aree del territorio meno a rischio di incidenti e con costi di risarcimento più bassi e gli assicurati più rischiosi;

ciò significherebbe che gli assicurati meno a rischio dovrebbero farsi carico, in modo eccessivo rispetto ai limiti consentiti dall'applicazione del principio

mutualistico proprio dell'assicurazione, delle situazioni più penalizzanti esistenti sul territorio;

in tal modo verrebbe meno l'interesse pubblico a migliorare tali situazioni di criticità territoriali e l'insicurezza stradale di certe zone verrebbe di fatto legittimata;

il mercato assicurativo, al di là delle scelte che opererà ogni singola impresa nel dare applicazione alla disposizione, ha già segnalato che la norma determinerebbe gravi scompensi sulle tariffe assicurative, con effetti estremamente penalizzanti per la maggior parte degli assicurati RC auto;

la norma è chiaramente in conflitto con la normativa comunitaria in materia assicurativa, per cui risulta scontata una seconda condanna dello Stato italiano dopo quella relativa al blocco tariffario imposto nella precedente legislatura,

impegna il Governo

ad attivarsi per eliminare gli effetti ingiusti e penalizzanti derivanti dalla disposizione attraverso un successivo intervento normativo che, nel ribadire il primato delle legislazione comunitaria in materia di assicurazioni, conduca in modo inequivocabile alla soppressione di questa ed altre norme che risultino incoerenti rispetto ai principi di liberalizzazione introdotti dal legislatore europeo.

9/2031-bis-B/8. Polledri, Rizzi, Didonè, Bricolo, Luciano Dussin, Fontanini, Martinelli, D'Agrò.

La Camera,

premesso che:

il differenziale dei prezzi della energia elettrica tra l'Italia ed il resto dell'Unione europea, in attesa che si producano pienamente gli effetti concorrenziali delle riforme del mercato elettrico, rendono non sopportabili i costi di approvvigionamento per le imprese energivore; in tale contesto, l'utilizzazione di

energia prodotta all'estero, fortemente limitata dai vincoli di capacità delle reti di trasmissione transfrontaliere, è opportuno che veda impieghi prevalentemente dedicati all'industria energivora;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 22 novembre 2002, che fissa modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica sulla frontiera settentrionale del Paese, determina una riserva di assegnazione prioritaria a favore di clienti idonei che assumano l'onere della interrompibilità istantanea del carico;

la medesima delibera non appresta significative priorità di assegnazione di capacità di transito alle imprese pur energivore che per la tecnologia del ciclo produttivo non sono assoggettabili a distacchi immediati del carico;

ciò determina inaccettabili spiazzamenti sul mercato, quale ad esempio quello della Portovesme srl (sesto tra i più grandi consumatori di energia elettrica del Paese), che pur essendo impegnata in rilevanti investimenti per la generazione di energia mediante fonti a basso costo, è costretta a chiudere gli impianti con l'attivazione di una procedura di cassa integrazione che dal 1° dicembre 2002 vedrà coinvolti i primi 400 lavoratori, e successivamente coinvolgerà l'intero stabilimento, comportando una sospensione dal lavoro, tra occupati diretti ed indotto, di circa 1500 persone,

impegna il Governo

ad attivarsi per assicurare la quota di energia necessaria per il fabbisogno dell'industria metallifera Portovesme srl, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione e della realizzazione del nuovo impianto di energia elettrica a carbone in autoproduzione.

9/2031-bis-B/9. Cabras, Maurandi, Soro, Ladu.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 6 del disegno di legge in esame sono previste delle misure in favore dello sviluppo delle reti a larga banda; in particolare viene prevista l'esenzione dal contributo dovuto dagli operatori di telecomunicazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

va tenuto conto del fatto che, nella sua forma attuale, il disegno di legge in discussione non consentirebbe di fruire dell'esenzione ai soggetti che abbiano effettivamente deciso di investire nella larga banda; ciò in quanto resterebbero escluse dal computo degli investimenti effettuati tutte le spese in conto economico: a solo titolo di esempio non esaustivo, non rientrerebbero nel calcolo tutte le spese sostenute nell'anno da parte degli operatori di telecomunicazioni relativi ai circuiti necessari a collegare alla propria rete gli apparati installati presso le centrali di Telecom Italia nelle quali gli stessi operatori si sono dovuti co-locare per poter realizzare servizi a larga banda attraverso il cosiddetto « local loop unbundling »; i canoni dell'affitto dello spazio occupato a tal fine nelle centrali di Telecom Italia, versati a quest'ultima dagli operatori di telecomunicazione coinvolti nel processo del « local loop unbundling »; le spese per i circuiti di accesso a larga banda portati dagli operatori presso i clienti finali;

è di particolare importanza, per lo sviluppo del Paese, la più ampia realizzazione di infrastrutture finalizzate alla realizzazione di servizi a larga banda,

impegna il Governo

a garantire che tutti gli operatori di telecomunicazioni che siano effettivamente impegnati nello sviluppo dei servizi a larga banda in Italia possano fruire dell'esenzione prevista dal disegno di legge in discussione;

a considerare, pertanto, nel calcolo finalizzato all'esenzione dal contributo di

cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tutte le spese contabilizzate sia in conto economico che in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture per servizi a larga banda che siano state sostenute dai soggetti che, in caso di perdita di esercizio, abbiano fatturato, al netto di tali spese, un importo inferiore a cento milioni di euro nell'anno di riferimento e il computo del contributo.

9/2031-bis-B/10. Floresta.

La Camera,

premessi che:

il Senato della Repubblica ha ritenuto di modificare la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16, nonché l'alinea del comma 1, ed ogni modifica in questa sede, comprese quelle pur opportune volte a ripristinare sui due punti il testo prodotto dalla Camera in prima lettura, comporterebbe un nuovo passaggio al Senato con pregiudizio per l'entrata in vigore del provvedimento,

impegna il Governo

ad intendere ed attuare la delega conferita, sia in prima fase, sia nelle eventuali revisioni, secondo le seguenti direttrici:

*a*) la « composizione collegiale » delle istituende sezioni specializzate si intenda e si attui nel senso che, permanendo monocratici l'organo e la fase dell'istruttoria, siano collegiali l'organo e la fase della decisione;

*b*) la dizione « senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche » venga intesa e attuata nel senso che ogni dotazione di magistrati, personale ausiliario e mezzi strumentali per le istituende sezioni specializzate sia reperita rigorosamente all'interno dei tribunali e delle corti d'appello individuati come sedi delle sezioni, evi-

tando pertanto qualsiasi prelievo e pregiudizio a carico di ogni altra sede o ufficio del sistema giudiziario.

9/2031-bis-B/**11**. Benedetti Valentini, Riccio, Perrotta, Marinello, Misuraca, Vitali, Costa, Brusco, Cozzi, Mazzoni, Carrara.

La Camera,

premesso che:

l'alto costo energetico pone le aziende italiane energivore in una condizione di inferiorità concorrenziale rispetto alle aziende degli altri partner europei vantando, mediamente, un costo energetico pari a circa la metà di quello italiano (100 lire/Kwh contro le 50 lire/Kwh);

la società Portovesme S.r.l., sita nel bacino del Sulcis Iglesiente, è l'unica azienda italiana produttrice di piombo, zinco, oro, argento e acido solforico, collocandosi tra le prime cinque al mondo, con una produzione complessiva di 320 mila tonnellate, ed occupa attualmente circa 900 dipendenti diretti e altri 500 indiretti;

la negativa e contestuale presenza di un andamento sfavorevole del mercato ed un costo energetico elevato pone aziende come la Portovesme fuori dal mercato con il rischio di pesanti ricadute economiche ed occupazionali;

la Portovesme S.r.l., che consuma oltre 600 mila M/kwh, ha presentato, in tale ottica, la prima stesura del progetto per la realizzazione di una centrale a carbone da 150 MW che sarà costruita all'interno dell'area della società stessa;

in data 12 novembre, la regione Sardegna ha sottoposto la necessità improrogabile di attribuire un quantitativo adeguato di energia interrompibile e non alle industrie energivore, quali appunto la Portovesme, all'attenzione del Ministro delle attività produttive che si è impegnato a promuovere un ampliamento della capacità di importazione nazionale destinata ai clienti idonei di maggior consumo;

in data 22 novembre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha deliberato modalità e condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica non prevedendo priorità di assegnazione di rilievo alle imprese energivore che per la tecnologia impiegata non sono assoggettabili a distacchi immediati del carico;

impegna il Governo

ad attivarsi per assicurare, per l'anno 2003, alla società Portovesme una quota di energia adeguata alle sue esigenze e, più in generale, garantire, attraverso una azione di indirizzo all'Autorità per l'energia e per il gas, una riserva di capacità di transito di energia elettrica alle imprese che per la particolare tecnologia impiegata sono da considerarsi « non interrompibili ».

9/2031-bis-B/**12**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mereu, Peretti.

La Camera,

premesso che con una modifica al testo iniziale del provvedimento apportata dal Senato (articolo 16, comma 1, lettera a)), sono state istituite direttamente senza l'uso dello strumento della delega, presso 12 tribunali e Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale escludendo la città di Verona che, per la consistenza di attività industriali localizzate nella sua provincia ed in quelle limitrofe, avrebbe rappresentato a rigor di logica una scelta naturale;

considerato che la città di Verona offrirebbe la possibilità di assorbire il futuro contenzioso concernente il marchio comunitario con strutture adeguate. Inoltre geograficamente rappresenta un punto di incontro efficace tra le varie direttrici autostradali e ferroviarie;

visto che a Verona hanno sede due istituti esclusivamente dedicati alle problematiche della proprietà intellettuale e industriale: iPCentre, centro di studi costituito dai consorzi universitari di Verona, Brescia, Udine e dalla Camera di commer-

cio di Treviso, e REACT Italia, la cellula italiana del gruppo europeo di anticontraffazione. Tali entità, anche se di recente istituzione, rappresentano già sin d'ora il referente italiano per gli organismi esteri di riferimento;

rilevato che tale realtà scientifica e operativa permette al Triveneto di beneficiare dei vantaggi derivanti in maniera maggiore di altre regioni italiane;

considerato che allo scopo di ottimizzare le risorse a disposizione e di fornire il migliore beneficio al Triveneto, si ritiene che Verona possa rappresentare la migliore scelta per una simile designazione in termini di maggiore efficacia e di risparmio dei costi di attuazione;

impegna il Governo

nell'ambito dei poteri che gli assegna il comma 4 dell'articolo 16 del disegno di legge citato in premessa, a valutare la possibilità di istituire una sezione speciale in materia di proprietà industriali ed intellettuali, presso il tribunale di Verona.

2031/*bis*-B/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Fratta Pasini.

la Camera,

premessi:

che all'articolo 16 dell'atto Camera n. 2031-*bis*-B « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza », nel testo approvato dal Senato, viene attribuita al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e intellettuale;

che al comma 1 del medesimo articolo vengono indicati tra le questioni oggetto dei procedimenti giudiziari di cui assicurare una più rapida ed efficace definizione quelle relative ai marchi nazionali e comunitari e i brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali;

che in ordine all'ampiezza di tale previsione potrebbero sorgere dubbi in sede interpretativa, che viceversa non risulterebbero comunque giustificati:

impegna il Governo

ad esplicitare nei provvedimenti delegati di cui sopra, la ricomprensione nella previsione riferita ai marchi dei procedimenti giudiziari relativi a marchi registrati presso l'O.M.P.I. (*Organization mondiale de la propriété intellectuelle*) di Ginevra, e di cui all'Accordo di Madrid, che hanno in Italia identica validità dei marchi nazionali, e in quella riferita ai brevetti per nuove varietà vegetali dei procedimenti giudiziari relativi ai nuovi titoli di protezione per nuove varietà vegetali che da alcuni anni hanno sostituito nel nostro ordinamento i precedenti brevetti per novità vegetali.

2031/*bis*-B/**14**. Gamba.

La Camera,

premessi che:

relativamente alla materia di importazione di energia elettrica;

tenuto conto che il Parlamento affronterà la questione in modo compiuto attraverso la discussione del disegno di legge di riforma e riordino del sistema energetico presentato dal Governo;

tenuto conto degli orientamenti al riguardo espressi dalla Commissione attività produttive e contenuti nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'energia;

tenuto conto inoltre dell'accordo raggiunto in sede europea di dare compiutezza al processo d'apertura e liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo per gli scambi transfrontalieri di elettricità, con il regolamento sulla tariffazione e la gestione delle congestioni;

il Parlamento ha più volte impegnato il Governo ad accelerare l'apertura del mercato, con particolare riferimento all'offerta più favorevole per i clienti idonei e le piccole e medie imprese, nonché le imprese artigianali e commerciali;

con la disposizione contenuta all'articolo 35 della presente legge in materia di assegnazioni e forniture annuali delle capacità d'energia importata;

tenuto conto da quanto osservato dalla Autorità per l'energia e il gas in data 28 ottobre 2002 nel merito del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a tenere conto, ai fini della determinazione della capacità assegnabile delle assegnazioni attualmente esistenti limitatamente alla durata già prevista ed ai diritti già acquisiti dei clienti interessati, garantendo esclusivamente i diritti acquisiti dagli utenti in esito all'assegnazione per l'anno in corso;

a garantire che l'attuazione della norma prevista dall'articolo 35 assicura la non estendibilità agli anni successivi dei diritti acquisiti tramite l'assegnazione effettuata per il 2002;

a garantire che l'assegnazione prioritaria indicata al comma 1 dell'articolo 35 riguardi esclusivamente i clienti idonei e non anche tutti i clienti finali;

a garantire infine che le esenzioni previste al comma 2 dell'articolo 35 non riguardino tutti i contratti che vengono stipulati a qualsiasi titolo dai clienti idonei secondo i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 35, evitandone una sua estensione.

2031/*bis*-B/**15.** Quartiani, Gambini, Nieddu.

La Camera,

tenuto conto che all'articolo 2 della presente legge si inseriscono interventi agevolativi per le campionature innovative nel settore tessile, compiendo un primo passo nel riconoscimento di tali investimenti sono centrali nelle spese e negli sforzi di ricerca per le aziende del settore;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di precisare nei bandi regolanti l'utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica (legge n. 46 del 1982) la durata massima di 6 mesi per gli incentivi alla ricerca per la campionatura innovativa nel tessile.

2031/*bis*-B/**16.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lulli, Magnolfi, Innocenti, Bimbi.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Tempi di attuazione della nuova normativa sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari)**

TURCO, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, BATTAGLIA, BOGI, BOLOGNESI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, LABATE, LUCÀ, PETRELLA e ZANOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 195 del 6 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e la legge 30 luglio 2002, n. 189, hanno previsto la possibilità di regolarizzare i lavoratori extracomunitari irregolari —:

in quanto tempo si ritenga che le questurature possano rilasciare il nulla osta per la regolarizzazione per inesistenza di elementi soggettivi ostativi, ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, in quanto tempo si ritenga che presso le prefetture possano essere costituiti ed essere operanti gli « uffici polifunzionali », ossia gli uffici demandati a verificare la conformità delle singole domande ai requisiti di legge per ottenere la regolarizzazione, in quanto tempo si ritenga che tali uffici polifunzionali possano dare risposta a tutte le domande pervenute e, infine, visto e considerato che, a detta di operatori di polizia e di esperti del problema immigrazione, i tempi per la convocazione delle parti da parte degli uffici polifunzionali per la stipula del contratto di soggiorno possono essere superiori anche ad uno o più anni, se il Governo non ritenga necessario predisporre iniziative normative che permettano al lavoratore di stipulare il contratto di soggiorno con persona diversa da quella con la quale ha presentato domanda di regolarizzazione. (3-01624)

(26 novembre 2002)

**(Sezione 2 – Misure di prevenzione relative ai furti nelle abitazioni)**

ALBERTO GIORGETTI, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATTANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di martedì 19 novembre 2002 il signor Paolo Biasiolo è stato ucciso da un rapinatore che si è introdotto nella sua casa a Fiesso d'Artico, in provincia di Venezia;

già nel 2001 il Veneto aveva conosciuto un periodo di terrore causato da una serie di furti nelle case, perpetrati con particolare violenza nei confronti dei rapinati;

dopo un periodo di apparente tranquillità, tale tragico episodio ha riportato

in prima linea il problema della sicurezza nelle case;

da tempo il Veneto reclama maggiori misure di sicurezza per il migliore presidio dei territori da parte delle forze dell'ordine;

la cronica carenza di agenti dispiegati sul territorio veneto è allarmante;

le segnalazione dallo stato di emergenza in Veneto è fatto noto;

la preoccupazione di un inasprimento della delinquenza ha riaperto i riflettori su di un fenomeno, quello dei furti nella case, che, come dimostrato anche di recente, può avere le peggiori conseguenze —:

quali interventi immediati intenda attuare per inviare uomini delle forze dell'ordine al fine di una costante prevenzione e protezione dei cittadini nelle proprie abitazioni, non solo in Veneto, ma in tutte quelle province italiane in cui la popolazione risiede prevalentemente in case isolate, che si prestano maggiormente ad essere assalite da ladri organizzati in bande con pochi scrupoli. (3-01625)

(26 novembre 2002)

**(Sezione 3 – Sospensione delle procedure di riscossione relative alla contribuzione agricola)**

GIUSEPPE DRAGO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 13 della legge finanziaria per il 1999 ha proceduto alla cartolarizzazione di contributi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati a tutto il 30 giugno 2002, che ha interessato imprenditori e lavoratori del settore agricolo;

i soggetti interessati non sono in grado di sopperire alle necessità liquide derivanti da tale cartolarizzazione ed è infatti di questi giorni la notizia di misure cautelari, quali pignoramenti di beni mo-

bili ed accensione di ipoteche su beni immobili, da parte degli enti preposti alla riscossione legale e coattiva;

tale situazione deriva essenzialmente dal sistema di contribuzione previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, che non si basa su un sistema di autoliquidazione, ma su un sistema di liquidazione effettuata direttamente dall'Inps sulla base del numero di giornate dichiarate dalle aziende, senza tener conto che, ai sensi della legge n. 185 del 1992, gli imprenditori agricoli hanno diritto a sgravi fiscali in presenza di calamità naturali nella misura del 50 per cento, fino ad un massimo del 60 per cento;

negli ultimi cinque anni si sono succedute forti calamità naturali che hanno minato l'economia agricola meridionale;

l'economia del Mezzogiorno d'Italia è essenzialmente basata sul settore agricolo: i pignoramenti e le ipoteche suddette potrebbero determinare una forte contrazione nella produzione agricola e, più in generale, avere pesanti ricadute occupazionali ed economiche —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a prevedere una sospensione temporanea della durata di dieci mesi delle procedure relative alla contribuzione agricola per consentire una revisione delle posizioni degli interessati e per evitare che tale situazione si ripercuota sull'economia agricola meridionale, che già soffre di una crisi dipendente da altre cause, non ultime le recenti calamità naturali. (3-01626)

(28 novembre 2002)

**(Sezione 4 – Tempi di conclusione dei lavori di ammodernamento dei collegamenti autostradali tra Nord e Sud)**

ORICCHIO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

costituisce argomento di sicura rilevanza generale e di indubbia attualità la

problematica dei collegamenti stradali fra Nord e Sud del nostro Paese. Questi ultimi sono contrassegnati, come è noto, da una situazione di crisi dovuta all'insufficienza di più di una arteria, ovvero del raccordo autostradale fra A30 (Caserta-Salerno) ed A3 (Salerno-Reggio Calabria), della tratta della A3 da Salerno a Sicignano degli Alburni, svincolo con innesto dell'autostrada per Potenza e, soprattutto, di un sistema viario integrativo rispetto a quello autostradale, specie per quanto riguarda l'asse viario tirrenico fra Campania, Basilicata e Calabria (strada statale 18 Tirrenia Inferiore);

i parziali interventi di ammodernamento di dette arterie, le difficoltà e i disagi dovuti alla realizzazione della terza corsia autostradale e le ricorrenti polemiche intervenute con autorità e comunità locali interessate appaiono, quindi, meritare un doveroso approfondimento. Tanto, a maggior ragione, in questi giorni. Parlare, infatti, della medesima complessa problematica solo nei mesi estivi o nei periodi di maggior traffico sarebbe, sull'onda di polemiche e disagi, fin troppo facile. Parlarne ora appare più corretto e serio. Specie nell'intento di chiarire e fare il punto complessivo della situazione, sia per ciò che concerne i suddetti tratti autostradali (anche alla luce delle decisioni da ultimo assunte in sede Cipe ed al paventato ricorrente pericolo della sottoposizione a pedaggio degli stessi), nonché in ordine a specifiche istanze degli enti locali interessati pure all'asse viario tirrenico (strada statale 18);

in tale ottica va, in particolare, evidenziato il valore strategico dei necessari interventi viari integrativi rispetto a quelli autostradali, che ben potrebbero deflazionare e redistribuire il carico di percorrenza del flusso veicolare nelle regioni interessate;

tanto secondo le indicazioni di cui alle reiterate richieste degli enti locali interessati, che hanno richiamato l'attenzione del Ministro interrogato con vari atti quali: le delibere del consiglio provinciale di Salerno n. 77 del 26 giugno 2002 e

n. 104 del 23 ottobre 2001 ed il protocollo di intesa fra le comunità montane Bus-sento e Lagonegrese delle regioni Campania e Basilicata, con richiesta di conferenze di servizi per la realizzazione, in aggiunta a quelli in esercizio ed in fase di ultimazione, di due nuovi tratti di variante alla strada statale 18: rispettivamente, il primo dallo svincolo autostradale di Battipaglia a Paestum (innesto della cosiddetta superstrada del Cilento) ed il secondo da Policastro Bussentino (termine di tale ultima superstrada) a Sapri e fino al raccordo con la strada statale 104, cosiddetto Fondovalle Noce. In proposito, è stata avanzata istanza al competente Ministro per il necessario intervento in sede di conferenza Stato/Regioni, al fine e nella prospettiva dell'inserimento di tali interventi nell'ambito di quanto sarà definito nel prossimo piano triennale, ex legge n. 109 del 1994 e della cosiddetta « legge obiettivo » -:

quale sia l'attuale stato previsionale di tempi e modalità di ultimazione e di apertura dei suddetti tratti autostradali e quali siano le iniziative concrete che si intendono adottare al fine della realizzazione di un sistema integrato di viabilità sull'asse stradale tirrenico (strada statale 18) complementare della A3 Salerno-Reggio Calabria per un effettivo miglioramento del traffico veicolare fra Nord e Sud del nostro Paese. (3-01631)

(26 novembre 2002)

**(Sezione 5 - Riconoscimento del servizio prestato in qualità di lavoratori socialmente utili da parte degli addetti ai servizi di pulizia nelle scuole)**

TITTI DE SIMONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la mancata previsione nel disegno di legge finanziaria per il 2003 delle risorse necessarie a finanziare per i prossimi cinque anni l'appalto quinquennale per i servizi di pulizia nelle scuole (decreti